



Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

Audizione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Nando Pasquali

Presidente e Amministratore Delegato

Roma, 3 luglio 2014

✓ Il Gruppo GSE

✓ Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

- ❖ Articolo 9 – Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici
- ❖ Articolo 24 – Sistemi Efficienti di Utenza
- ❖ Articolo 25 – Modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE
- ❖ Articolo 26 – Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici
- ❖ Articolo 30 – Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di piccoli impianti a fonti rinnovabili e incentivazione per la produzione di biometano

La missione del Gruppo

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è una società costituita *ex lege* (D.Lgs. 79/99) interamente e **direttamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e Capogruppo** delle Società **Acquirente Unico - AU S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.**

Le Società del Gruppo svolgono **funzioni di natura pubblicistica** nel settore energetico, seguendo gli indirizzi strategici e operativi del Ministero dello Sviluppo Economico, e operano in coerenza con i provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, secondo criteri di **neutralità, trasparenza e obiettività**. La **terzietà del Gruppo**, volta a preservare gli interessi della collettività, garantisce il regolare svolgimento delle attività affidate dalle Istituzioni di riferimento in un mercato estremamente competitivo e complesso come quello energetico.

Principali attività del GSE

Servizi elettrici

- Il GSE sostiene la produzione di energia elettrica degli impianti a fonti rinnovabili in Italia, attraverso la **qualifica tecnico-ingegneristica** e la **verifica degli impianti**, nonché la **gestione dei meccanismi di incentivazione** previsti dalla normativa (**oltre 1 milione di rapporti contrattuali** gestiti nell'anno 2013)

Servizi energetici

- Servizi volti a favorire interventi di **efficientamento energetico (Certificati Bianchi e Conto Termico)**;
- fornitura di misure finalizzate a favorire una maggiore concorrenzialità del mercato del gas naturale (**Stoccaggio virtuale del Gas**);
- **attività internazionali** (aste delle quote di emissione del Sistema Europeo per lo scambio di titoli CO₂);
- **supporto alla Pubblica Amministrazione** nella fornitura di servizi specialistici energetici;
- **supporto alle imprese** della filiera energetica a livello nazionale e internazionale;
- **formazione e informazione** a favore dei cittadini e delle imprese.


Nuove attività

- Attività di qualifica dei **Sistemi Efficienti di Utente (SEU)** volta all'ottenimento di agevolazioni tariffarie;
- incentivazione per gli impianti che producono e utilizzano il **biometano**;
- attività di verifica nell'ambito della sostenibilità dei **biocarburanti**;
- gestione dei **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche** con riferimento agli impianti fotovoltaici.

Oneri di sistema e componente tariffaria A3

Evoluzione del fabbisogno economico A3

Dati in €Mld




* Dati stima

Le componenti della bolletta elettrica

Aggiornamento tariffario (giugno 2014)

Tipologia Costi
%

Spesa media annua*
€



Fonte: AEEGSI – Comunicato stampa del 27 giugno 2014

*Si riferisce alla spesa media annua di una famiglia tipo con consumi elettrici medi pari a 2.700 kWh l'anno e una potenza impegnata di 3 kW.

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

ARTICOLO 9 – Interventi urgenti per l'efficiamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici

Articolo 9 Sintesi dei contenuti

L'articolo introduce misure urgenti per l'**efficiamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici**, attraverso la costituzione di un **Fondo (350 milioni di euro)** per la concessione di **finanziamenti a tasso agevolato** a favore di soggetti pubblici competenti.

Interventi previsti ai fini dell'accesso al Fondo

- Svolgimento della **diagnosi energetica** comprensiva di certificazione energetica
- Miglioramento del **parametro di efficienza energetica** di due classi in 3 anni

Caratteristiche degli interventi ammessi

- **Durata** del finanziamento pari a 20 anni
- **Importo massimo** di ciascun intervento pari a 2 milioni di euro

Il ruolo del GSE nell'efficienza energetica

Le Istituzioni di riferimento potrebbero individuare nel GSE la struttura operativa in grado di svolgere una funzione di supporto nell'ambito dell'efficienza energetica, considerato che la Società stessa gestisce il meccanismo dei Certificati Bianchi e del Conto Termico e supporta già, ai sensi della Legge Sviluppo 99/09, la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 24 – Sistemi Efficienti di Utenza

Articolo 24 Sintesi dei contenuti

L'articolo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema (componenti tariffarie A2, A3, A5, etc.) **siano applicati all'energia autoprodotta e consumata, in misura pari al 5% dei corrispondenti corrispettivi applicati all'energia prelevata dalla rete pubblica.**

Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) Il ruolo del GSE

La Delibera AEEGSI 578/2013 prevede che, a partire dall'anno 2014, il **GSE qualifichi i SEU**, ovvero i sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica - a Fonte Elettrica Rinnovabile (FER) o a Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) con potenza massima di 20 MW - sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, all'unità di consumo di un solo cliente finale.

Impatti sulle attività del GSE

Il ruolo del GSE consiste nella **qualifica dei sistemi SEU** e non nell'attribuzione dei benefici spettanti, che competono alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE).

ARTICOLO 25 – Modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE

Articolo 25 Sintesi dei contenuti

L'articolo prevede che gli oneri sostenuti dal GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo relative ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, siano **a carico dei beneficiari delle medesime attività**.

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni, ove necessario.

Ricavi del GSE



Allo stato attuale i costi di funzionamento sostenuti dal GSE sono remunerati attraverso due distinte modalità di copertura:

1. **corrispettivi applicati ai beneficiari** degli incentivi per la **remunerazione delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione**, definiti per ciascuno dei meccanismi incentivanti, attraverso la normativa di riferimento (tra cui si segnalano i DM 5 luglio e 6 luglio 2012);
2. **contributi a copertura dei costi di funzionamento a valere sulla componente tariffaria A3**.

Impatti sulle attività del GSE

Il GSE, entro il 24 agosto 2014 e successivamente ogni tre anni, **propone** al Ministro dello Sviluppo Economico, ai fini dell'approvazione con Decreto Ministeriale, **l'entità delle tariffe** da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai beneficiari dei meccanismi di incentivazione, con validità triennale.

ARTICOLO 25 – Modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE



Aspetti di rilievo

- 1. Revisione degli attuali corrispettivi** applicati ai beneficiari di incentivi per le attività di gestione, verifica e controllo svolte dal GSE.
- 2. Definizione di nuovi corrispettivi** a carico dei beneficiari, per la remunerazione anche dei nuovi servizi forniti dal GSE a partire dall'anno 2014 (Sistemi Efficienti di Utenza, Biometano, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Gestione degli accumuli, Certificati Bianchi etc.).

ARTICOLO 26 – Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (1/5)

Articolo 26 Sintesi dei contenuti

L'articolo introduce, per tutti gli impianti fotovoltaici beneficiari di incentivi, **specifici interventi sulle modalità di erogazione** degli stessi e il cosiddetto «spalma-incentivi» per impianti di potenza superiore a 200 kW.

Impianti in Conto Energia

| Classe potenza kW | Impianti n. | Potenza MW | Incentivo 2013 €Mln |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| Fino a 3 kW | 176.540 | 490 | 195 |
| Da 3 kW a 6 kW | 209.199 | 1.039 | 369 |
| Da 6 kW a 10 kW | 35.536 | 283 | 108 |
| Da 10 kW a 15 kW | 27.133 | 325 | 114 |
| Da 15 kW a 20 kW | 40.810 | 772 | 303 |
| Da 20 kW a 40 kW | 8.796 | 284 | 100 |
| Da 40 kW a 60 kW | 13.235 | 652 | 246 |
| Da 60 kW a 100 kW | 17.309 | 1.488 | 529 |
| Da 100 kW a 150 kW | 4.307 | 514 | 183 |
| Da 150 kW a 200 kW | 4.324 | 807 | 282 |
| Totale fino a 200 kW | 537.189 | 6.653 | 2.429 |
| Da 200 kW a 400 kW | 2.909 | 865 | 313 |
| Da 400 kW a 600 kW | 2.387 | 1.173 | 426 |
| Da 600 kW a 800 kW | 1.273 | 888 | 320 |
| Da 800 kW a 1000 kW | 4.424 | 4.278 | 1.674 |
| Superiore a 1000 kW | 1.109 | 3.634 | 1.397 |
| Totale maggiori 200 kW | 12.102 | 10.838 | 4.129 |
| Totale | 549.291 | 17.491 | 6.558 |

La tabella riporta i dati di consuntivo dell'anno 2013 per tutti gli impianti convenzionati con il GSE.

ARTICOLO 26 – Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (2/5)

Articolo 26, comma 2

Sintesi dei contenuti

Dal 1° luglio 2014 il **GSE eroga in acconto gli incentivi**, con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell'anno solare di produzione. Il conguaglio verrà erogato in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Modalità attuali di erogazione

L'incentivo viene riconosciuto sulla base delle misure di energia elettrica prodotta, comunicata al GSE dal **Gestore di Rete** (misure effettive o stimate dagli stessi Gestori) o dal **Soggetto Responsabile** dell'impianto (impianti di potenza superiore a 20 kW che non hanno scelto il Gestore di Rete come soggetto responsabile delle misure).

Qualora la misura non sia disponibile, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la stessa viene stimata dal GSE sulla base delle **ore teoriche di funzionamento** distinte per zona (Nord, Centro, Sud) e per mese dell'anno.

L'incentivo è **pagato su base mensile** e su base **bimestrale** per gli impianti di potenza inferiore ai **20 kW**.

Impatti sulle attività del GSE

Il GSE, entro il 9 luglio 2014, **propone** al Ministro dello Sviluppo Economico, ai fini dell'approvazione con Decreto Ministeriale, **le nuove modalità operative** in linea con quanto richiesto dalla norma.

ARTICOLO 26 – Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (3/5)

Si riportano **ulteriori considerazioni del GSE** riguardanti le disposizioni previste dal comma 2.

Stabilizzazione dei flussi finanziari

Certezza nella determinazione degli incentivi da erogare in acconto, con risvolti positivi anche in termini di raccolta del gettito tariffario A3.

Semplificazione gestionale

1. Erogazione degli incentivi in acconto basata su **grandezze determinabili a priori** e non più subordinata alla ricezione delle misure di energia elettrica;
2. unico conguaglio gestito su base annuale;
3. riduzione delle attività commerciali e amministrative ad oggi fortemente condizionate dalle numerose rettifiche delle misure inviate dai Gestori di Rete.

ARTICOLO 26 – Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (4/5)

Articolo 26, commi 3 e 4 Sintesi dei contenuti

A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli incentivi per gli impianti di potenza **superiore a 200 kW** sono riconosciuti **fino ad un periodo massimo di 24 anni** e la tariffa incentivante è rimodulata secondo una **percentuale di riduzione inversamente proporzionale al periodo residuo** di incentivazione.

Impatti sulla componente A3

Nel caso di applicazione a tutti gli impianti di potenza superiore a 200 kW delle disposizioni previste ai commi 3 e 4, è possibile stimare una **riduzione sulla componente A3 di circa 840 milioni di euro**, su base annua, a partire dall'anno 2015. Si precisa che, a partire dall'anno 2033 e fino all'anno 2036, le **sudette riduzioni saranno recuperate**.

Articolo 26, comma 7 Sintesi dei contenuti

In alternativa al prolungamento del periodo di incentivazione (24 anni), i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW possono **optare** per una **riduzione pari all'8%** dell'incentivo riconosciuto, per la durata residua del periodo di incentivazione. La riduzione decorre dal 1° gennaio 2015.


Impatti sulla componente A3

Nel caso in cui tutti gli impianti con potenza superiore a 200 kW scegliessero tale opzione, è possibile stimare una **riduzione sulla componente A3 di circa 330 milioni di euro**, su base annua, a partire dall'anno 2015.

ARTICOLO 26 – Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (5/5)


Incentivi riconosciuti a favore di impianti con potenza superiore a 200 kW

Situazione attuale




commi 3-4

Ipotesi di applicazione a tutti gli impianti dell'estensione a 24 anni del periodo di incentivazione



comma 7

Ipotesi di applicazione a tutti gli impianti dell'opzione di riduzione dell'8% della tariffa incentivante



Analisi realizzata sulla base dei dati dell'energia remunerata nell'anno 2013

ARTICOLO 30 – Semplificazione procedure autorizzative

Impianti a fonti rinnovabili

L'articolo prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, le procedure autorizzative per la realizzazione e la connessione degli impianti a fonti rinnovabili fino a 50 kW vengano applicate attraverso **un modello unico semplificato**.

Impatti sulle attività del GSE

Le ulteriori proposte di semplificazione per gli operatori titolari di piccoli impianti a fonti rinnovabili dovranno **integrarsi con i processi di dematerializzazione** già attuati dal GSE.

Impianti di produzione di biometano

L'articolo prevede una **semplificazione dei regimi di autorizzazione** per la **produzione di biometano**, da impianti nuovi o riconvertiti.

Impatti sulle attività del GSE

La semplificazione della procedura di autorizzazione permette **un'accelerazione delle tempistiche** relative al processo di qualifica degli impianti di produzione di biometano affidata al GSE, ai sensi del DM 5 dicembre 2013.